



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DIR.CENTRALE: SERVIZI TECNICI ERARIALI

Circolare del 29/11/1995 n. 306

Oggetto:

Legge 7 agosto 1990, n.241 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi - Sentenza del TAR per il Molise n.219 del 20.9.1995.

Sintesi:

Disposizioni sul comportamento che gli uffici tecnici erariali e gli uffici del territorio debbono tenere in relazione alle richieste di accesso ai documenti amministrativi.

Testo:

Con la sentenza in oggetto, di cui si trasmette copia, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise ha respinto il ricorso, avverso la Amministrazione Finanziaria- Ufficio Tecnico Erariale di Campobasso-, motivato dal rifiuto opposto dal predetto U.T.E. a fornire, ai sensi dell'art.25 della legge in oggetto, atti relativi alla determinazione dei criteri di valutazione degli espropriandi immobili del ricorrente.

Il T.A.R. ha ritenuto infondato il ricorso ed ha riaffermato il principio, già precedentemente riconosciuto dal TAR del Lazio, secondo cui "solo l'Amministrazione attiva e' soggetto passivo delle regole previste citata legge n. 241, sicche' la richiesta di accesso dev'essere rivolta nei suoi confronti e non di altre amministrazioni che pure intervengano nel procedimento in relazione a vicende procedurali interne, interorganiche o intersoggettive".

Le Direzioni Compartimentali in indirizzo sono invitate a portare il contenuto della sentenza a conoscenza degli uffici dipendenti, affinche' gli stessi adeguino il loro comportamento nella materia al rilevato orientamento giurisprudenziale.

Si prega di accusare ricevuta, assicurando l'adempimento.